



Città di Modica

DELIBERAZIONE  
della  
GIUNTA COMUNALE  
N. 156 del 25 GIU. 2019

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina del compostaggio locale (compostaggio di prossimità).

L'anno duemiladiciannove il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 18,00 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco		X
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il <sup>ROSARIO VIOLA</sup>Sindaco, ~~Ignazio Abbate~~, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 31836 del 25.06.2019 sottoposta dal Responsabile P.O. IX Settore – Ecologia-Ambiente-Igiene Urbana, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000, e che la stessa non richiede ulteriori pareri;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;


Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).


Modica li

Il Segretario Generale

DAL 27 GIU. 2019

AL

11 LUG. 2019



---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:




E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale



---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

PROPOSTA di DELIBERAZIONE  
della GIUNTA COMUNALE  
SETTORE IX  
ECOLOGIA-AMBIENTE-IGIENE URBANA

Prot. n. 31836 del 25 GIU. 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
COMPOSTAGGIO LOCALE (COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA')

\*\*\*\*\*

IL RESPONSABILE P.O. DEL IX SETTORE

DOTT. SSA VINCENZA DI ROSA

Premesso che:

- la corretta gestione ambientale dei rifiuti finalizzata alla riduzione a monte dei rifiuti ed al corretto recupero dei materiali costituisce un obiettivo prioritario di questa Amministrazione Comunale, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla legislazione nazionale e dalla normativa regionale in materia vigente;
- nell'ambito del servizio di raccolta differenziata un ruolo importante riveste la raccolta dell'umido costituita da scarti vegetali (codice CER 200201: erba, fiori, ramaglie) e da rifiuti organici domestici (codice CER 200108: rifiuti di cucina e mense, verdure, frutta e simili);
- la frazione organica in Sicilia, secondo il rapporto rifiuti urbani ISPRA 2017, rappresenta il 40% circa dei RSU prodotti dall'utenza domestica e che, pertanto, tale frazione costituisce, percentualmente, la principale componente in peso del rifiuto solido urbano da conferire in impianti autorizzati al trattamento;
- sulla base del sopracitato dato, si evince che nel sistema di gestione dei rifiuti primaria importanza deve essere attribuita alla raccolta della frazione organica;
- l'incremento del conferimento in impianti autorizzati della frazione organica si allinea con gli obiettivi economici ed ambientali in termini di raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente ed intrapresi dall'Amministrazione;

Visti:

- gli obiettivi fissati dall'art. 205 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. in termini di percentuale di raccolta differenziata da raggiungere in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune:
  - almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
  - almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
  - almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012;
- l'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. n. 9/2010, che in riferimento al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti individua: "...il raggiungimento degli obiettivi di raccolta

*differenziata e di recupero di materia al netto degli scarti dei processi di riciclaggio, per ognuno degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l'elaborazione di un documento di indirizzo denominato "Linee - guida operative sulla raccolta differenziata" in grado di supportare e guidare gli enti attuatori nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, privilegiando la raccolta domiciliare integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi così fissati:*

- 1) *anno 2010: R.D. 20 per cento, recupero di materia 15 per cento;*
- 2) *anno 2020: R.D. 40 per cento, recupero di materia 30 per cento;*
- 3) *anno 2015: RD 65 per cento, recupero di materia 50 per cento";*

- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare l'art. 179 che dispone che:
  1. *"le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;*
  2. *Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni adottano, inoltre, misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all'uso di rifiuti come fonte di energia.";*
- la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche che all'art. 5 individua gli obiettivi di riduzione di collocamento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili;

Atteso che:

- l'art. 198 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
- l'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse sottoposto all'osservanza del principio generale secondo il quale devono essere promossi iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia;
- l'attuale carenza di impiantistica sia in ambito regionale che provinciale per il trattamento della frazione organica non garantisce sempre il conferimento di tutti i quantitativi raccolti, determinando disagi alle utenze e gravi difficoltà agli Enti nel reperire impianti idonei all'uopo;

Richiamata l'Ordinanza, ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, n. 5/RIF del 07 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana la quale:

- 1) all'art.3, comma 8, lett.g), al fine dell'incremento delle percentuali di raccolta differenziata in ambito regionale, obbliga i sindaci ad attivare: *"lo sviluppo del compostaggio domestico...";*
- 2) all'art. 3, comma 9, specifica che: *"la pratica del compostaggio domestico dovrà essere incentivata in quelle parti del territorio regionale che si caratterizzano per:*
  - a) *notevole distanza e dispersione rispetto ai centri maggiori, distanza che influisce sensibilmente sui costi di viaggio dei mezzi di raccolta;*
  - b) *realità a prevalente economia agricola, che quindi dispongono di possibili "alternative" al conferimento al servizio di raccolta per lo smaltimento/valorizzazione in loco degli scarti organici;*
  - c) *la presenza di abitazioni che dispongono di un giardino o di un orto"*

Considerato che:

- la pratica del compostaggio può assicurare una sensibile riduzione del quantitativo di frazione organica da conferire al sistema di trattamento presso gli impianti autorizzati, consentendo, in tal modo, all'Amministrazione Comunale risparmi in termini di raccolta, trasporto e smaltimento oltre che della tariffa di conferimento;
- il conferimento presso impianti industriali non rispetta il principio di economia circolare per il quale la sostanza organica deve ritornare nei suoli dove è stata prodotta, come, nel caso della pratica del compostaggio, utilizzata come compost per concimare i terreni di proprietà;
- è, pertanto, nell'intenzione dell'Amministrazione rendere il cittadino partecipe e responsabile della gestione della frazione "organica" e attore principale del recupero dello stesso in loco allo scopo di salvaguardare e tutelare l'ambiente attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica, incentivando ed agevolando la pratica del compostaggio intesa come azione atta a prevenire la formazione dei rifiuti e, conseguentemente, la loro riduzione e il loro recupero;
- questo Ente, al fine di ridurre i rifiuti organici conferiti al servizio pubblico di raccolta e recuperare in loco la frazione organica per trasformarla in ottimo compost e fertilizzante naturale ha provveduto a:
  - approvare con Delibera di Consiglio Comunale n° 101 del 29.10.2018 il "*Regolamento Comunale per il Compostaggio domestico*" in atto vigente;
  - promuovere e regolamentare la pratica del compostaggio presso le utenze domestiche che hanno la disponibilità di aree esterne (orti o giardini) ove collocare il composte per la raccolta dell'umido cui è stato riconosciuto uno sgravio sulla bolletta TARI come previsto nel Regolamento;
  - prevedere:
    - ✓ un sistema di controllo sull'effettivo utilizzo della compostiera domestica;
    - ✓ un sistema di gestione e monitoraggio dell'intero "servizio" di compostaggio domestico tale da creare una sinergia tra Comune, nella qualità di erogatore del servizio/consegnatario della compostiera ed il cittadino nella qualità di soggetto gestore della compostiera considerato il numeroso incremento di richieste di utilizzo della compostiera domestica e che alla data del 31.05.19 sono stati stipulati n. 1.508 contratti;
  - realizzare:
    - ✓ un programma di formazione rivolto al personale dell'Ufficio Ecologia addetto al controllo/monitoraggio della compostiera domestica;
    - ✓ una campagna di sensibilizzazione ed educazione ambientale relativa alla riduzione dei rifiuti, con particolare attenzione alla frazione organica ed al compostaggio, con l'obiettivo di creare una maggiore consapevolezza e comprensione della politica in materia di rifiuti nonché per stimolare un cambiamento di comportamento nella gestione del rifiuto organico da parte dell'utenza che gestisce la compostiera domestica;
    - ✓ la sperimentazione di un progetto innovativo denominato "ZOLLETTA" che ha coinvolto 4 plessi scolastici dotati di idonea area a verde ove sono state compiute una serie di attività per realizzare un percorso creativo ed educativo di gestione degli scarti alimentari e in generale nella gestione, riduzione e differenziazione dei rifiuti: sono stati coinvolti docenti e studenti, sono stati organizzati cantieri partecipati, giornate formative ed è stata realizzata una compostiera di comunità presso l'Istituto Agrario;

Tenuto conto che:

- il Comune di Modica, oltre al compostaggio domestico, intende incentivare il compostaggio di prossimità ovvero il compostaggio locale e il compostaggio di comunità;

- ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., il compostaggio locale è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini/parchi, condotto in apparecchiature;
- la pratica del compostaggio locale è stato regolamentato dal D.M. n° 266 del 29.12.2016, il quale detta i criteri operativi e le procedure autorizzative per il compostaggio, al fine di ridurre i rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico. Tale pratica è incentivata attraverso la creazione di compostiere statiche e /o elettromeccaniche secondo le disposizioni del predetto decreto ministeriale n° 266/2016.

Ritenuto necessario disciplinare con apposito Regolamento il compostaggio locale, al fine di raggiungere i benefici di seguito elencati:

- contribuire, attraverso l'impegno diretto del cittadino, ad eliminare eventuali pregiudizi nei confronti degli impianti di compostaggio in generale anche a grande scala ed all'incremento della sensibilità ambientale collettiva;
- ridurre:
- l'impatto ambientale per minori emissioni dovute ai trasporti dei rifiuti organici e per la riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica;
- i costi di gestione: il rifiuto non conferito all'azienda di gestione evita il costo di raccolta e trattamento;
- computare l'organico conferito con la pratica del compostaggio locale nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei Comuni, coerentemente a quanto previsto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016 recante *"Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"*

Preso atto che:

- con D.D.G. n° 271 del 28.03.19, l'Assessorato Regionale dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato l'Avviso Pubblico PO FESR Sicilia 2014 – 2020 – Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.1 "Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità" pubblicato sulla GURS n. 16 del 12 aprile 2019 – Supplemento ordinario e del successivo Avviso di rettifica pubblicato sulla G.U.R.S. n° 20 – Parte I del 10.05.19;
- il bando regionale prevede agevolazioni in favore dei Comuni anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali) per il sostegno delle attività di Compostaggio di Prossimità (Compostaggio di Comunità e Compostaggio Locale) dei rifiuti organici e la concessione di un contributo misurato in proporzione alla popolazione residente;

Esaminata la proposta del presente Regolamento Comunale per la pratica del Compostaggio Locale (compostaggio di prossimità) predisposto secondo il modello e le linee guida della Delibera di Giunta Regionale n° 252 del 13.07.2018, composto da n. 12 articoli ed allegato alla presente costituendone parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno provvedere alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Visti:

- il D.Lgs.n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n° 9/2010 e ss.mm.ii.;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n° 5/Rif. del 07 giugno 2016 *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti"*;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 252 del 13 luglio 2018 - Schemi di Regolamenti destinati ai Comuni per la pratica di compostaggio domestico, compostaggio locale o di prossimità e del compostaggio di comunità;
- il D.D.G. n° 271 del 28.03.19 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- lo Statuto Comunale;
- l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;
- I pareri sotto riportati;
- 

Ritenute le proprie competenze,

#### PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

*Per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente trascritte, di:*

- 1) Adottare il Regolamento Comunale per il compostaggio locale (compostaggio di prossimità) allegato al presente provvedimento;
- 2) Dare atto che la pratica del compostaggio locale si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura direttamente dell'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta;
- 3) Dare atto che con l'allegato Regolamento Comunale l'Amministrazione Comunale intende promuovere e regolamentare la pratica del Compostaggio Locale :
  - ✓ al fine di:
    - contribuire, attraverso l'impegno diretto del cittadino, ad eliminare eventuali pregiudizi nei confronti degli impianti di compostaggio in generale anche a grande scala ed all'incremento della sensibilità ambientale collettiva;
    - ridurre:
      - l'impatto ambientale per minori emissioni dovute ai trasporti dei rifiuti organici e per la riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica;
      - i costi di gestione: il rifiuto non conferito all'azienda di gestione evita il costo di raccolta e trattamento;
      - computare l'organico conferito con la pratica del compostaggio locale nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei Comuni, coerentemente a quanto previsto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016 recante "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"
    - ✓ presso le utenze domestiche che non hanno la disponibilità di aree esterne (orti o giardini) ove collocare il composter per la raccolta dell'umido, al fine di ridurre i rifiuti organici conferiti al servizio pubblico di raccolta e recuperare in loco la frazione organica che sarà trasformata in compost e può essere un ottimo fertilizzante naturale;
- 4) Dare atto che le utenze che di fatto esercitano la pratica del compostaggio locale, direttamente e con soluzione di continuità, hanno diritto ad una riduzione sulla TARI, il cui importo viene determinato, annualmente, nella misura percentuale che sarà definita dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione delle tariffe annuali e indicata nel Regolamento Comunale della TARI.
- 5) Sottoporre, ai sensi del comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 267/2000 il summenzionato Regolamento Comunale all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il Responsabile P.O. del IX Settore

Dott.ssa Vincenza Di Rosa






Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole

Modica, li 25.06.2019

Il Responsabile del Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario


Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. \_\_\_\_\_ del Bilancio 2015.

Modica, li


Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. \_\_\_\_\_ pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto  
L'Assessore al fano



Il Responsabile proponente



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 156 del

25 GIU 2019

Il Segretario Comunale





**Città di Modica**


[www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it)

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA PRATICA DEL**

**“COMPOSTAGGIO LOCALE”**

**(COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA’)**



## SOMMARIO

Art. 1	Premesse
Art. 2	Definizione
Art. 3	Autorizzazioni
Art. 4	Ubicazione dell'apparecchiatura
Art. 5	Materiali da introdurre nell'apparecchiatura
Art. 6	Materiali da non introdurre nel composto
Art. 7	Descrizione dell'apparecchiatura
Art. 8	Gestione dell'apparecchiatura
Art. 9	Benefici
Art. 10	Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che praticano compostaggio locale (compostaggio di prossimità)
Art. 11	Revoca riduzione TARI o Tariffa Puntuale
Art. 12	Modalità di rinuncia

## Art.1 PREMESSE

Il presente regolamento sul compostaggio locale costituisce un'appendice del regolamento sul compostaggio domestico, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 101 del 29.10.2018 e ne condivide i principi legati alla sostenibilità ambientale.

Con nota prot. n. 4223 del 7 marzo 2019, recepita dalla Regione Siciliana in data 08 marzo 2019 con nota prot. n. 2402, il Ministero dell'Ambiente definisce il **compostaggio di prossimità** come l'insieme di **auto compostaggio** (nessun limite alle t/anno), **compostaggio di comunità** (130 t/anno max) e **compostaggio locale** (80 t/anno max).

Si fa riferimento, in particolare all'introduzione (ad opera del Collegato Ambientale L. 221/2015), dell'articolo 180 comma 1-septies del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., che riporta l'attività di auto compostaggio e di compostaggio di comunità in relazione alla riduzione della produzione dei rifiuti organici e che quindi:

- il compostaggio locale può essere computato nelle percentuali di raccolta differenziata;
- per le utenze domestiche adotta la stima di 80 kg/ab/anno;
- ribadisce l'obbligo dello sgravio tariffario;
- il compostaggio locale non necessita di ulteriori specifiche o atti normativi.

Il Comune di Modica intende disciplinare con il presente Regolamento il **compostaggio locale**, tenuto conto dei benefici di seguito elencati:

- attraverso l'impegno diretto del cittadino si contribuisce ad eliminare eventuali pregiudizi nei confronti degli impianti di compostaggio in generale anche a grande scala ed all'incremento della sensibilità ambientale collettiva;
- si riduce l'impatto ambientale per minori emissioni dovute ai trasporti dei rifiuti organici;
- si riduce l'impatto ambientale per la riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica;
- si riducono i costi di gestione: il rifiuto non conferito all'azienda di gestione evita il costo di raccolta e trattamento;
- il rifiuto non conferito all'azienda di gestione è computato nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei Comuni, coerentemente a quanto previsto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016 recante "*Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani*" - strumento flessibile in grado di rispondere a conformazioni territoriali di particolare disagio logistico con riferimento alla raccolta nonché alla dislocazione degli impianti.

Inoltre, per la regione territorialmente competente, l'adozione della pratica del compostaggio contribuisce al raggiungimento del fabbisogno impiantistico, riducendo le quantità di rifiuti da trattare che nel Sud è stimato dal citato D.M. del 7 marzo 2016 tra 1.300.000 e 1.700.000 t. Contemporaneamente, a livello nazionale, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio (50% al 2020) e alla riduzione del conferimento dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica.

Il **compostaggio locale** esamina le metodologie applicative per il trattamento della sostanza organica derivante dai rifiuti urbani mediante tecnica alternativa a quella già trattata nel regolamento del compostaggio domestico, ovvero la possibilità di compostare i rifiuti organici "compostaggio locale" (si veda art. 2).

La pratica del **compostaggio locale** è stato regolamentato dal recente D.M. n° 266 del 29.12.2016, il quale detta i criteri operativi e le procedure autorizzative per il compostaggio, al fine di ridurre i rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico. Tale pratica è incentivata attraverso la creazione di

compostiere statiche e /o elettromeccaniche secondo le disposizioni del predetto decreto ministeriale n° 266/2016.

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, che ha scelto la seconda tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio di prossimità – compostaggio locale entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio locale (compostaggio di prossimità).

La finalità dell'applicazione di tale pratica, come già detto, è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili e, al tempo stesso, l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE, in particolare: l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione; l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020; l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

## Art.2 Definizione

Visto, in particolare, l'art. 183 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., il compostaggio locale è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini/parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti prodotti e raccolti nel territorio del Comune ove sono allocate e/o nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa.

Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.

Per comprendere la differenza del compostaggio locale rispetto al compostaggio di comunità (si veda specifico regolamento) si fa riferimento agli specifici articoli 37 (per il compostaggio locale) e 38 per (compostaggio di comunità) del collegato ambientale, che si sintetizzano nella tabella di seguito:

Differenze	Art. 37	Art. 38
Tipizzazione dei rifiuti	Da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi	Utenze domestiche e non domestiche
Capacità di trattamento	Non superiore a 80 ton/anno	DM (130 t/a)
Gestore (conferitore + utilizzatore)	Può non coincidere con le utenze produttrici	<b>Coincide</b> con le utenze produttrici
Utenze	Non specificato	Più di 1
Territorio di riferimento	Comune ove i rifiuti sono raccolti e comuni confinanti con convenzione	DM (Comune territorialmente competente)
Realizzazione e messa in esercizio	Acquisizione parere ARPA	DM (procedura)
Riferimenti normativi	art. 214, comma septies, del decreto lgs n. 152/2006	DM n. 266/2016

### Art.3 Autorizzazioni

1. La disciplina per l'autorizzazione delle apparecchiature per il compostaggio locale è definita dal punto 7.bis dell'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
2. Il Comune è il soggetto destinatario della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) prevista dalla normativa per l'installazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del compostaggio locale, ai sensi dell'art 19 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124.
3. Il soggetto che intende attivare un'apparecchiatura per il compostaggio locale deve:
  - o nominare un soggetto gestore dell'apparecchiatura il quale deve avere i requisiti di Legge;
  - o predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al Comune contestualmente alla SCIA;

- o acquisire il parere favorevole da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente;
  - o come da nota prot. n. 4223 del 7 marzo 2019, recepita dalla Regione Siciliana l'8 marzo 2019 con nota prot. n. 2402, il Ministero dell'Ambiente concorda che il compostaggio locale va in deroga alle emissioni in atmosfera, oltre a trovare attuazione il disposto di cui all'art. 214, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in attuazione del quale andrà, altresì, (ma non solo) preventivamente, acquisito il parere dell'ARPA territorialmente competente.
4. L'Ufficio competente del Comune predisporrà un apposito "Registro compostatori" ove saranno inseriti i soggetti conferenti, che potranno usufruire di un sistema di agevolazioni, quali sconti TARI o Tariffa Puntuale, con modalità che saranno stabilite annualmente da parte del Comune.
5. Il gestore dell'apparecchiatura dovrà organizzare un'attività di informazione e comunicazione rivolta all'utenza conferente finalizzata a garantire il corretto conferimento della frazione organica nell'apparecchiatura.
6. L'apparecchiatura potrà avere una capacità di trattamento non eccedente le 80 tonn./annue.
7. E' consentita nello stesso Comune l'attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema che non dovrà superare quello consentito dalla Legge.
8. Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell'apparecchiatura o da altro soggetto.
- Non potrà essere destinato alla vendita, a meno che non soddisfì i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

#### Art.4

#### Ubicazione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere ubicata in un'area del territorio del Comune destinatario della segnalazione certificata di inizio attività o del Comune convenzionato con lo stesso, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali paesaggistici (D.lgs n. 42/2004).
2. L'apparecchiatura potrà essere posizionata all'interno di Centri Comunali di Raccolta, di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa prevedendo allestimento di coperture e tettoie, da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, al fine di salvaguardare le componenti elettromeccaniche della macchina dagli eventi atmosferici. Nel caso in cui l'apparecchiatura venisse ubicata nei centri comunali di raccolta è necessario tenere separata la porzione del centro ove è ubicata l'apparecchiatura.
3. La localizzazione dell'apparecchiatura dovrà essere nota e accessibile, affinché il processo sia controllabile da parte degli organi deputati.

#### Art.5

#### Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

Sono ammessi i rifiuti che consentano la produzione di compost in linea con i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

In generale il **Materiale organico ammissibile** è il seguente:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);

- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
- imballaggi in legno (15 01 03);
- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare. Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenuti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non devono superare il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Tali materiali, che saranno confermati e chiariti durante le attività formative e informative, potranno essere conferiti secondo calendario, nei giorni e negli orari previsti nell'apposito regolamento del compostaggio locale approvato dal Consiglio Comunale e presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

I conferimenti diretti (da parte dell'utenza) o indiretti (tramite il servizio di raccolta) all'apparecchiatura potranno essere oggetto di verifiche e controlli, finalizzati a verificare il rispetto del regolamento vigente e della tipologia di rifiuti compostabili ammessi.

Il conferimento della frazione organica direttamente all'apparecchiatura potrà avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti organici non imballati o attraverso il conferimento di sacchetti contenenti i rifiuti organici. I sacchetti eventualmente ammessi al conferimento della frazione organica saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.).

#### **Art.6**

##### **Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura**

Tutto ciò non è disciplinato nell'art. 5 è automaticamente escluso dal conferimento nelle apparecchiature di compostaggio locale.

Tenuto conto della nota prot. n. 4223 del 07 marzo 2019 del Ministero dell'Ambiente, recepita dalla Regione Siciliana in data 08 marzo 2019 con nota prot. n. 2402, ove si evidenziano anche le criticità per i prodotti biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432, che non possono essere trattate da tali sistemi di compostaggio locale, questa amministrazione si avvale della possibilità di specificare in fase di formazione e informazione la gestione "alternativa" di tali rifiuti, in accordo con le specifiche tecniche della compostiera fornita e il sistema di gestione dei rifiuti in essere nella zona di collocamento della compostiera.

#### **Art.7**

##### **Descrizione dell'apparecchiatura**

Per la pratica del compostaggio locale si possono utilizzare apparecchiature statiche ed elettromeccaniche adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente, non superiori alle 80 ton/anno (si veda art. 1).



**Art.8**  
**Gestione dell'apparecchiatura**

1. L'apparecchiatura dovrà essere gestita da personale esperto, appositamente formato e dotato di apposito attestato rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore.
2. Il gestore dell'apparecchiatura sarà individuato dal Responsabile del Settore Rifiuti del Comune. Nel caso il responsabile dell'installazione dell'apparecchiatura può essere dell'Amministrazione Comunale o dell'Azienda del Comune che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti o il titolare dell'utenza che intende attivare tale pratica.
3. In ogni caso la nomina del gestore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla SRR territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Amministrazione Regionale competente.
4. Il gestore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di:
  - sovrintendere al corretto funzionamento della macchina;
  - monitorare i seguenti parametri del processo di compostaggio: a) temperatura; b) umidità; c) ph; d) frazioni estranee;
  - provvedere alla gestione del biofiltro;
  - controllare le caratteristiche del compost prodotto;
  - attivare i necessari processi per garantire lo smaltimento del compost fuori specifica che dovesse formarsi;
  - rispettare il regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
  - comunicare alle utenze conferenti, al gestore del servizio di raccolta e al Comune eventuali interruzioni del funzionamento dell'apparecchiatura dovuta a manutenzioni, rotture e/o altre motivazioni;
  - garantire che l'accesso agli utenti che vorranno conferire direttamente nell'apparecchiatura avvenga secondo gli orari e i giorni previsti nel regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
  - vigilare che: a) la sostanza organica venga conferita nell'apparecchiatura in sacchetti compostabili certificati come definito nell'art. 5 del presente regolamento; b) il rifiuto conferito rispetti la composizione prevista negli articoli 5 e 6 del presente regolamento; c) venga garantito il corretto bilanciamento tra materiale organico e strutturante.
5. Il conduttore dell'apparecchiatura dovrà garantire che il rifiuto organico venga conferito nell'apparecchiatura da parte delle utenze nel rispetto delle istruzioni impartite nelle campagne d'informazione
6. Il gestore dell'apparecchiatura, al fine di consentire al Comune il riconoscimento delle riduzioni della TARI o della Tariffa Puntuale agli utenti che effettuano i conferimenti del rifiuto organico in modo diretto presso l'apparecchiatura, dovrà dotarsi di un registro in formato elettronico che consenta di:
  - identificare e registrare gli utenti conferenti;
  - registrare quantità o numero dei conferimenti effettuati per utenza;
7. Se il soggetto gestore dell'apparecchiatura coincide con il soggetto gestore del servizio di raccolta sarà sua cura indicare il numero di utenze conferenti ed i quantitativi di rifiuto organico conferito nei giorni previsti, mantenendo un registro elettronico da cui si possano evincere questi dati.
8. Il registro dovrà inoltre permettere il monitoraggio della sostanza organica conferita, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.
9. Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il servizio di gestione dei rifiuti per il necessario smaltimento presso impianti all'uopo autorizzati..

10. Il Comune può dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

## **Art.9** **Benefici**

Tenuto conto che:

- **utenza**: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 comma 641 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni.

Utenze conferenti al compostaggio locale, sono le utenze ammesse al conferimento nell'impianto di compostaggio locale dei rifiuti organici prodotti;

I soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Modica che occupino ai fini dell'imposta sui rifiuti un'utenza e che possono aderire al compostaggio locale come specificato nello stesso regolamento e al successivo art. 10.

Le utenze che conferiscono direttamente il rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale, con soluzione di continuità verificata dal conduttore dell'apparecchiatura, possono richiedere la riduzione tariffaria, secondo le procedure previste nell'art. 10 del presente regolamento. La riduzione tariffaria è fissata dal Regolamento Comunale della TARI e sarà determinata annualmente contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della Tari o della Tariffa Puntuale.

Sarà redatto apposito ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI ove saranno inclusi sia le utenze del compostaggio domestico sia le utenze conferenti alle apparecchiature relative al compostaggio locale.

L'Albo Comunale dei Compostatori dovrà contenere i dati delle utenze che hanno presentato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee dopo le verifiche; fra i dati rilevati: il domicilio dell'utenza, l'ubicazione del compostaggio, le modalità di compostaggio, le volumetrie utilizzate (in caso di utilizzo del compost prodotto), le verifiche effettuate.

Esattamente viene redatto un apposito Albo degli utenti utilizzatori degli impianti di compostaggio di Comunità, con i riferimenti dell'impianto utilizzato che si va ad affiancare all'albo dei compostatori domestici e di comunità.

## **Art.10**

**Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio locale (compostaggio di prossimità)**

1. Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utenza deve presentare al Comune destinatario della Segnalazione certificata di inizio attività o convenzionato con lo stesso per la pratica del compostaggio locale, apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:

- a) essere residente nel Comune di .....
- b) dichiarare di conferire direttamente e continuativamente il proprio rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale localizzata..... (specificando l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento);
- c) non avere insoluti pregressi in termini di TARI/IMU e TASI e altri tributi locali;
- d) impegnarsi a proseguire con continuità il compostaggio locale secondo le modalità previste dal regolamento vigente e coerentemente alle indicazioni ricevute dalla campagna di comunicazione attivata;

- e) impegnarsi a rispettare le regole per la selezione delle componenti della sostanza organica da avviare al conferimento nell'apparecchiatura di compostaggio locale prevista
  - f) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo dell'apparecchiatura di compostaggio locale, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale
2. Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvederà ad applicare all'utenza richiedente lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza, che sarà pari alla percentuale determinata annualmente dal Comune.
  3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tariffaria necessaria per la realizzazione dei controlli.
  4. L'istanza di cui al comma 1 dovrà essere prodotta dal soggetto iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

#### **Art.11**

##### **Revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale**

1. L'effettuazione in modo improprio dei conferimenti diretti presso l'apparecchiatura di compostaggio locale o, comunque, difforme dalle modalità e/o dalle condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta l'immediata revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, comporta, altresì, la revoca dei benefici fiscali e il recupero delle somme non versate nonché all'applicazione della sanzione nella misura del 30% sulle maggiori somme dovute per la TARI.
2. Per ottenere nuovamente la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.
3. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la revoca sarà immediatamente esecutiva.
4. Costituisce, altresì, causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento, a carico dell'utente, del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio locale correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

#### **Art.12**

##### **Modalità di rinuncia**

Il richiedente che intende cessare di conferire direttamente il rifiuto organico prodotto all'apparecchiatura di compostaggio locale deve darne la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio locale. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.